

**Data:**  
14 dicembre 2017

**Embargo:**  
---

**Contatto:**  
Vinzenz Mathys, portavoce  
Tel. +41 (0)31 327 19 77  
[vinzenz.mathys@finma.ch](mailto:vinzenz.mathys@finma.ch)

## Comunicato stampa

# La FINMA sottopone a revisione la circolare «Depositi del pubblico presso istituti non bancari»

**L'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA pubblica la circolare «Depositi del pubblico presso istituti non bancari», sottoposta a revisione parziale. Gli adeguamenti, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2018, concretizzano la nuova regolamentazione posta in vigore dal Consiglio federale nel settore della tecnofinanza in materia di *sandbox* e di estensione del termine per i conti di esecuzione.**

Il 1° agosto 2017 sono entrate in vigore le modifiche apportate all'Ordinanza sulle banche per quanto concerne il nuovo campo esente da autorizzazione (*sandbox*) e l'estensione del termine per la deroga concernente i conti di esecuzione. Con la revisione, il Consiglio federale mira a ridurre i superflui ostacoli normativi per i modelli aziendali innovativi. La FINMA concretizza le nuove norme nella Circolare «Depositi del pubblico presso istituti non bancari», le quali entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

La FINMA ha condotto un'indagine conoscitiva concernente la revisione parziale della predetta circolare. In questa sede ha esaminato le richieste di modifiche pervenute e proceduto a vari adeguamenti. In particolare, per quanto concerne la regolamentazione in materia di *sandbox*, la FINMA ha precisato che durante il termine di notifica e il termine di presentazione della domanda di autorizzazione come pure durante la procedura di autorizzazione, i depositi del pubblico che superano il valore di soglia di un milione di franchi non devono essere ridotti al predetto valore di soglia. Per quanto riguarda gli obblighi di informazione nei confronti dei clienti e degli investitori, su proposta del settore, la FINMA consente ora che l'informazione avvenga, nel rispetto di determinate condizioni, anche mediante il sito Internet. Relativamente alla deroga concernente i conti di esecuzione, la FINMA stabilisce che i commercianti di criptovalute comparabili ai commercianti di divise non rientrano nella predetta deroga.